



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 13/2019

LA ELIMINAZIONE DEI BENI AZIENDALI

L'accumulo di beni obsoleti nello svolgimento di moltissime attività d'impresa, arte o professione rappresenta una condizione fisiologica, alla quale si accompagna l'esigenza di porre in essere gli opportuni comportamenti al fine di eliminarli, anche dal punto di vista fiscale.

Con l'espressione "beni aziendali" si intende fare riferimento a tutte le tipologie di beni presenti in un'attività, quali:

1. le rimanenze di magazzino;
2. e i beni strumentali ammortizzabili, c.d. cespiti.

Nell'ipotesi in cui si scelga la "distruzione volontaria" dei beni, per i motivi ad esempio legati all'obsolescenza degli stessi, la dismissione dovrà essere comprovata da preventiva comunicazione.

In particolare, l'impresa deve, preliminarmente, inviare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione o la trasformazione), apposita comunicazione, indicando:

1. luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
2. le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni;
3. la natura, qualità e quantità dei beni medesimi;
4. l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare;
5. l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi.

Sotto il profilo temporale la sopraindicata comunicazione deve essere eseguita **almeno cinque giorni prima** rispetto alla data prevista per la distruzione dei beni.

La procedura di distruzione si differenzia anche in base al valore complessivo dei beni da distruggere. Infatti, è necessario procedere con una specifica procedura a seconda che il valore sia superiore o inferiore ad € 10.000.

Nel caso in cui il valore dei beni sia di valore superiore a € 10.000, alla distruzione dei beni aziendali deve presenziare, alternativamente:

1. un incaricato dell'Agenzia delle entrate,
2. un ufficiale della Guardia di finanza,
3. un notaio,

i quali, al termine delle operazioni di distruzione, devono redigere un apposito verbale.

Sotto l'aspetto operativo, il contribuente che ha inviato nei termini predetti la comunicazione preventiva agli uffici competenti, può comunque procedere alla distruzione del bene anche nei casi in cui i rappresentanti degli Uffici o della Guardia di Finanza non si siano presentati. In questo caso, tuttavia, il contribuente deve assicurarsi la presenza di un notaio, il quale poi deve procedere alla verbalizzazione delle operazioni di distruzione.

Nel caso in cui, invece, il valore dei beni sia inferiore a € 10.000, l'azienda in sostituzione del verbale di cui sopra, potrà redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in tal caso, a prescindere dall'effettiva partecipazione di un pubblico ufficiale alle operazioni di distruzione, il contribuente potrà concludere la procedura mediante un'autocertificazione dell'avvenuta operazione.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*